

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO Presentazione osservazione.

Progetto: Progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico composto da 20 aerogeneratori denominato "Monte Giarolo" e relative opere connesse, della potenza massima complessiva di 124 MW, sito nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrica Curone e Santa Margherita di Staffora

Procedura: Provvedimento Unico in materia Ambientale

Codice Procedura: 9336

Il/La Sottoscritto/a **Giuseppe RAGGI** presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di **Provvedimento Unico in materia Ambientale** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti programmatici e pianificatori

Osservazione

in veste di presidente del "Comitato per il territorio delle Quattro Province" invio in allegato un testo di sei pagine per segnalare che la collocazione di tutti i 20 aerogeneratori a progetto, in base all'esame della giurisprudenza e alla ricostruzione della "ratio" con cui si è giunti all'attuale formulazione della norma, non rispetta il vincolo di inedificabilità per un intorno di 50 metri dai crinali posto dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PPR Piemonte.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali OSS_1236_PUA_DATI_PERS_20240531.pdf

Allegato 1 - prime osservazioni Comitato 4P OSS_1236_PUA_ALL1_20240531.pdf

Data 31/05/2024

Giuseppe RAGGI

Comitato per il territorio delle Quattro Province

costituito l' 8/1/ 2011 con scritt. reg. in Alessandria il 13/01/2011 n. 159 s- 3 C.F. 94022380060 - sede in Montacuto (AI)

AI
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
D.G. Valutazioni Ambientali
ROMA

Montacuto (AI) – 31 maggio 2024

Oggetto:

istanza di rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 D.Lgs. 152/2006 per il progetto di impianto eolico industriale “monte Giarolo” – prime osservazioni

Vs. riferimento:

ID 9336

Contenuto:

mancata osservanza di uno specifico vincolo posto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte

* * *

Il sottoscritto **Giuseppe Raggi**, in veste di presidente del “**Comitato per il territorio delle Quattro Province**”, soggetto collettivo portatore di interessi diffusi, con dichiarata finalità di tutela e salvaguardia del comprensorio delle Quattro Province (alte valli dei torrenti Borbera, Curone, Staffora, Trebbia e relativi affluenti, province di AI, Pv, Pc, Ge), espone quanto segue.

Premessa

1)

nel documento “**Quadro di riferimento programmatico - aprile 2024**” (codice elaborato 22100-EO-DE-SIA-R-08-0001-B), al paragrafo 2.1.2. intitolato “*Piano Paesaggistico Regionale Piemonte*”, pagine 11 e 12, e anche nel documento “**Sintesi non tecnica - aprile 2024**” (codice elaborato 22100-EO-DE-SIA-R-08-0004-C) al paragrafo 2.1.2. intitolato “*Piano Paesaggistico Regionale Piemonte*”, pagine 15 e 16, si legge

“vista la collocazione del futuro parco eolico in zone classificate come montane, si analizza di seguito l'articolo 13 “Aree di Montagna” delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale. Nelle aree di montagna, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari individuati nella Tavola P4, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi: - necessari per la produzione di energia di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza per la manutenzione degli impianti;”

In entrambi gli elaborati l'attività di “analisi” della norma si esaurisce nella semplice enunciazione del suo contenuto letterale.

2)

il comune di **Fabbrica Curone**, con propria nota in data **18 dicembre 2023 prot. 2536** indirizzata alla DVA del MASE, aveva così argomentato:

“Si ritiene inadeguata la verifica del rispetto della normativa regionale che prevede che gli impianti di generazione da fonte eolica non possano essere collocati in un intorno di 50 m dalla linea di crinale. Si richiede di produrre planimetrie in scala adeguata che verifichino il rispetto del suddetto vincolo, anche in considerazione della presenza delle previste piazzole e della proiezione sul terreno dell'ingombro delle pale”

3)

nel documento **“Integrazione documentale comune di Fabbrica Curone - Relazione di risposta alle osservazioni alla documentazione progettuale prot. 0207440.18-12-2023”** (codice elaborato RISPOSTA FABBRICA CURONE prot 0207440-18-12-2023signed), al paragrafo 2.5 intitolato **“Verifica del vincolo dei 50,0 m dell'ubicazione dell'impianto rispetto alla linea di crinale”**, pagine 17 e 18 si legge:

“In relazione alla distanza prevista nelle norme tecniche del Piemonte per l'ubicazione delle turbine rispetto ai crinali, si evidenzia che le stesse sono sempre posizionate oltre i 50,0 m dalla linea del crinale, come previsto da normativa regionale vigente. L'evidenza di tale posizione è riscontrabile nelle tavole

- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0001 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-inquadr generale.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0002 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 1.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0003 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 2.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0004 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 3.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0005 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 4.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0006 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 6.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0007 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 8.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0008 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 9.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0009 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 10.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0010 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 11.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0011 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 12.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0012 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 13.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0013 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 14.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0014 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 15.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0015 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 16.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0016 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 18.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0017 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 19.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0018 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 20.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0019 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 21.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0020 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 22.pdf
- 22100_EO_I08-03_GN_D_03_0021 Colloc imp rispetto al buffer 50m dal crinale-area turbina 23.pdf”:

Vincolo “50 metri”: le soluzioni progettuali

Nel documento **“Sintesi non tecnica - aprile 2024”** (codice elaborato 22100-EO-DE-SIA-R-08-0004-C), al paragrafo 2 intitolato **“Vincoli, infrastrutture e pianificazione territoriale”**, pagina 5, si legge: **“L'intera area interessata dall'intervento risulta ricadere in zone vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/04”**.

In una tabella riportata nella stessa pagina, si precisa che detta area è stata oggetto di un provvedimento di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ex D.M. 01/08/1985.

Nell'area in questione, vincolata ex art. 136 D.Lgs. 42/04, è perciò operante, in virtù del rinvio all'art. 136 contenuto all'art. 134 dello stesso D.Lgs., il divieto stabilito dall'articolo 13 “Aree di Montagna” delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale.

A riprova, anche nel documento **“Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/04-aprile 2024”** (codice elaborato 22100-EO-DE-GN-R-09-0004-B), al capitolo **“3.1. Descrizione dell'opera in progetto”**, pagina 36, si legge che **“le turbine sono state collocate affinché il terreno interessato dai lavori fosse ... fuori dai 50 metri di rispetto della fascia di rispetto dei crinali”**.

La documentazione di dettaglio prodotta dai proponenti e citata nella replica al comune di Fabbrica Curone **consiste in venti tavole**, una per ciascun aerogeneratore, realizzate in scala 1:500, e in una tavola di riepilogo, realizzata in scala 1:10000.

La “**legenda**” che consente di interpretarne la grafica (riprodotta qui sotto) **riporta le seguenti voci**:

- **area di spazio**: delimitata da una linea di colore blu
- **strade di cantiere**: area evidenziata con riempimento di colore beige
- **piazzole di montaggio**: area evidenziata con riempimento di colore beige
- **area di spazio**: area evidenziata con riempimento di colore rosa
- **turbine**: identificate con una croce di colore rosso
- **hatch turbine**: identificato con un rettangolo dai bordi di colore nero
- **crinali montani principali e secondari**: identificati con una linea di colore rosa
- **buffer crinali montani 50 metri**: evidenziato con un riempimento di colore viola

LEGENDA

-  Area di spazio
-  Strade di cantiere
-  Piazzole di montaggio
-  Area di spazio
-  Turbine
-  Hatch turbine
-  crinali_montani_principali_e_secondari
-  buffer_crinali_montani_50_m

Tecnicamente, per “**area di spazio**” o “**area spazzata**” (“*swept area*”, in inglese) si intende la sezione di spazio attraverso la quale la macchina, tramite la rotazione delle pale, intercetta il vento per captare l’energia cinetica.

Orbene, di fatto:


a) **in tutte le tavole la rappresentazione grafica dell’area di spazio è realizzata disegnando una circonferenza delimitata con una linea di colore blu** (e non anche con un riempimento di colore rosa, come pure potrebbe dedursi dalla legenda).

b) in tutte le venti tavole dedicate ai singoli aerogeneratori **il raggio della circonferenza che delimita l’area di spazio** (riportata tracciando una linea di colore blu) correttamente - se si verifica la scala di grandezza 1:500 - **corrisponde alla lunghezza di ognuna delle tre pale** degli aerogeneratori (cfr la tavola “Tipologico aerogeneratore”, codice 22100-EO-DE-GN-D-14-0001-B, in cui alla voce “diametro rotore” è riportato un valore di 162 metri)

c) **IN TUTTE LE TAVOLE (sia in quelle dedicate ai singoli aerogeneratori, sia nella tavola di riepilogo) L’AREA DI SPAZZO DI OGNI MACCHINA INTERSECA L’AREA “BUFFER CRINALI MONTANI 50 METRI”** (indicata in ciascuna tavola con un riempimento di colore viola).

Qui sotto, a titolo di esempio, un estratto della tavola relativa all’aerogeneratore AG1.

È sufficiente esaminare le singole tavole per constatare che la stessa situazione si ripropone per ognuno dei 20 aerogeneratori.



La nozione di “impianto”

L'articolo 13 “Aree di Montagna” delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte stabilisce che **all'interno dei 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali è possibile UNICAMENTE la realizzazione di TRACCIATI VIARI.**

Il divieto concerne letteralmente *“l'intorno in cui sorge l'impianto” “di cui al comma 11, lettera b”, dello stesso articolo (che reca prescrizioni circa gli “interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici”).*

Occorre allora approfondire:

- **quale significato** debba attribuirsi nel contesto dato al termine **“impianto”**
- **se in tale definizione rientri o meno la nozione di “area di spazio” o “area spazzata”.**

Ed è anche necessario interrogarsi su quale sia la “ratio” della norma.

L'esame della **giurisprudenza** e la **ricostruzione della “ratio”** con cui si è giunti all'attuale formulazione della norma **portano a concludere** che

- **L'AREA DI SPAZZO DEVE INTENDERSI COMPRESA NELLA NOZIONE DI “IMPIANTO”**
- **LA NORMA CONCERNE L'IMPATTO VISIVO DEI MACCHINARI CHE COMPONGONO L'IMPIANTO, CHE DEBONO PERCIO' ESSERE CONSIDERATI NELLA LORO INTERESSA**

La giurisprudenza

- nella sentenza **Cassazione sez. III n. 33365 del 29 agosto 2012**, in tema di sanzioni per violazione di norme edilizie durante la realizzazione di un impianto eolico, si legge: **“ai fini della superficie occupata da ogni singolo impianto, deve tenersi conto della proiezione della parte aerea sull'area sottostante”** e, ancora, **“ai fini di tale valutazione, non può non tenersi conto del movimento rotatorio dell'impianto stesso”**.
(cfr <https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-impianti-elettroeolici>)
- nell'ordinanza **Cassazione civile sez. VI, n. 6830 del 2 marzo 2022**, relativa ad una controversia sul calcolo della rendita catastale, si legge: **“secondo quanto affermato dall'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione ... la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica)”**.
(cfr <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-6830-del-02-03-2022>)
- nella (recentissima) ordinanza **Cassazione civile, sez. un., n. 9448, del 9 aprile 2024** emanata nel corso del giudizio che vedeva convenuta una società privata concessionaria per la costruzione di una pala eolica e attori i proprietari di un fondo, che avevano chiesto il ripristino delle distanze legali tra il fondo ed il manufatto eretto nell'area confinante - poiché, si legge nell'ordinanza, **“la proiezione delle pale invadeva il terreno di proprietà degli attori”** - si rileva che, **successivamente** alla realizzazione dell'opera [l'aerogeneratore - ndr] in violazione delle distanze, essa opera **era stata regolarizzata, mediante l'imposizione di una servitù coattiva** a carico del fondo di proprietà degli attori. Di nuovo, è stato accolto il principio secondo cui, per stabilire la superficie occupata da un aerogeneratore, si deve considerare anche l'area spazzata.
(cfr <https://www.lavoripubblici.it/documenti2024/lvpb2/ordinanza-cassazione-09042024-9448.pdf>)

- la stessa linea argomentativa è stata adottata anche dalla giurisprudenza amministrativa, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla cosiddetta “**servitù di sorvolo**” o “**servitù d'ombra**” – vincolo non tipizzato dalla legge ordinaria (codice civile), ma considerato ammissibile in funzione della normativa speciale in tema di energie rinnovabili.

Da ultimo, vedasi la **sentenza Consiglio di Stato sez. quarta, n. 7672, del 9 novembre 2019**, relativa all'istanza proposta dal gestore di un impianto eolico, onde poter “*acquisire la servitù di sorvolo sui terreni circostanti*” poichè “*le pale degli aerogeneratori, ruotando perpendicolarmente alla linea di confine, invadono la colonna d'aria sovrastante le proprietà contermini*”. Nella sentenza si legge che “*la realizzazione di un parco eolico richiede l'acquisizione non soltanto delle aree necessarie per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, ossia delle aree di sedime delle torri e dei necessari impianti di supporto, ma anche dei diritti necessari al pacifico esercizio del parco stesso, tra cui, in primis, quello di sorvolare, con la rotazione delle pale, terreni altrui*”.

(cfr https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809462&nomeFile=201907672_11.html&subDir=Provvedimenti)

NOTA BENE:

anche la società proponente è ben conscia della necessità di acquisire il diritto di “**sorvolare, con la rotazione delle pale, terreni altrui**”.

Nel documento intitolato “**Piano particellare – elenco proprietari delle aree interessate da esproprio, occupazione temporanea ed asservimento, sorvolo**” (codice elaborato 22100-EO-DE-SIA-R-08-0004-C), composto da 41 pagine, che, sotto la rubrica “*Superfici interessate da esproprio, occupazione temporanea ed asservimento*”, contraddicendo il titolo, riporta in una lunga tabella solo l'identificazione catastale dei beni, ma non i nomi dei soggetti che ne sono titolari, un'apposita colonna è dedicata alla voce “**servitù sorvolo**”

La “ratio” del divieto

Con **specifico riferimento alla “ratio” del divieto che qui si commenta**, formulato, come si è ricordato, all'articolo 13 “*Aree di Montagna*” delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte (di seguito anche PPR o Piano), è necessario dapprima richiamare l'iter di formazione del Piano, che è stato il seguente:

- 2006: elaborazione del documento programmatico
- 2006 / 2008: elaborazione del Piano
- 2009: adozione e pubblicazione del Piano con DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975
- 2012: parere motivato VAS con DGR 8 maggio 2012, n. 34-3838
- 2013: controdeduzioni alle osservazioni e specificazione delle prescrizioni dell'art.13 NdA PPR con DGR 26 febbraio 2013, n. 6-5430
- 2015: riadozione e ripubblicazione del Piano con DGR 18 maggio 2015, n. 20-1442
- 2016: parere motivato VAS con DGR 25 luglio 2016, n. 48-3709
- 2017: approvazione del Piano con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836

Nella sua prima versione, adottata nel 2009, l'articolo 13 delle N.T.A. del PPR recitava semplicemente, al comma 9: “**Nelle aree di montagna sono vietati interventi di nuova edificazione o sistemazione del terreno ricadenti in un intorno di 50 m per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuato nella Tavola P4, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile**”.

Con sentenza **Consiglio di Stato sez. sesta, n. 220, del 15 gennaio 2013**, relativa alla realizzazione di un impianto eolico nel territorio del comune di Garessio, in provincia di Cuneo, **la statuizione di tale divieto**, all'epoca già operante in regime di salvaguardia a seguito dell'intervenuta adozione del PPR, **fu considerata pienamente legittima**.

Riportiamo qui **alcuni passi della sentenza**:

“*la questione se la previsione di una tale inedificabilità assoluta ... sia in sé ostativa anche agli impianti eolici appare nel caso presente corretta posto che LA SUA RATIO (TUTELA DEL*

PAESAGGIO) facilmente conduce, per la finalità della norma, all'assimilazione di questi impianti alle costruzioni vere e proprie, dato che SI VERTE DI IMPATTO VISIVO e non essendo quello delle torri eoliche inferiore a quello ordinario dei manufatti. ... Ma anche indipendentemente da ogni considerazione del genere sulla ricomprensione delle torri eoliche e relative opere in quei concetti di "nuova edificazione o di sistemazione del terreno", sta nella specie di fatto che, prima ancora, appare risolutivo il precedente comma 8, lett. b), che prescrive che questi impianti debbano in ogni caso "garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna quali crinali e vette di elevato valore scenico e panoramico".

(cfr il link alla sentenza nella pagina <https://www.alternativasostenibile.it/articolo/parchi-eolici-e-tutela-paesaggistica-gerarchia-di-valori-e-valutazione-degli-interessi-.html>).

Il mese successivo alla pronuncia della suddetta sentenza, **la giunta regionale**, con la DGR 26 febbraio 2013, n. 6-5430, **reformulò il comma 8 e il comma 9.**

Nel **comma 8** fu sostanzialmente confermata la prescrizione sopra richiamata, che, nella nuova versione, recita: **"garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, quali sistemi di vette e crinali montani e pedemontani"**.

Al **comma 9**, in tema di impianti eolici, fu invece **inserita la seguente deroga:**

"[sono] fatti salvi gli interventi ... necessari per la produzione di energia di cui al comma 8, lettera b, qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico e l'intorno dei 50 metri per lato in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice;

all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti nell'intorno dei 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione e per la manutenzione degli impianti".

In sede di **approvazione definitiva del PPR**, fu infine **aggiunta una ulteriore prescrizione, inerente i tracciati** secondo cui **"per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza per la manutenzione degli impianti"**.

Le vicende che hanno portato a definire la formulazione ora vigente e la sentenza Cons. Stato, sezione sesta, n. 220/2013 dimostrano che **la "ratio" del divieto statuito in sede di pianificazione paesaggistica**, riconosciuto come pienamente legittimo dai giudici amministrativi, **TRA E ORIGINE DALL'IMPATTO VISIVO DELLE MACCHINE**.

E logica vuole che l'impatto sia DETERMINATO CONSIDERANDO L'INTERESSA DELLE LORO COMPONENTI, quindi tanto le torri di sostegno quanto le pale necessarie al funzionamento degli aerogeneratori.

Conclusioni

- **la procedura di valutazione ambientale comporta tra l'altro la necessità di esaminare la rispondenza di ciascun progetto alla normativa vigente**
- **in base a quanto sopra prospettato, sembra evidente che il progetto di impianto eolico monte Giarolo, per quanto riguarda le scelte di collocazione dei 20 grandi aerogeneratori che dovrebbero comporlo, non rispetta il vincolo di inedificabilità posto dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PPR Piemonte.**

per il "Comitato per il territorio delle Quattro Province"
il presidente pro tempore Giuseppe Raggi